



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.ab/ 101 /2021/ingve-U

Venezia, 18 gennaio 2021

Alla Prefettura di Venezia	VENEZIA
Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per il Patrimonio Storico e Artistico e Demoetnoantropologico di Venezia e Laguna	VENEZIA
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia	VENEZIA
Al Consiglio Regionale del Veneto	VENEZIA
Alla Giunta Regionale del Veneto	VENEZIA
All'Ufficio del Genio Civile Regionale	VENEZIA
Alla Città Metropolitana di Venezia	VENEZIA
Ai Comuni della Provincia di Venezia	VENEZIA
Alla Questura di Venezia	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia	VENEZIA
All'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Venezia	VENEZIA
Alle ASL della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Ai Consorzi di bonifica della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia e Rovigo	VENEZIA
All'Associazione Costruttori Edili ed Affini Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia	VENEZIA
All'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	VENEZIA
All'Università Ca' Foscari	VENEZIA
Allo IUAV Università degli Studi di Venezia	VENEZIA
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
Alla Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto	VENEZIA
Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia	LORO SEDI
Agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Venezia	VENEZIA

OGGETTO: Competenze professionali - competenze degli Ingegneri e degli Architetti in tema di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria – **sentenza Consiglio di Stato, 30/11/2020 n.7587** - improcedibilità del ricorso di primo grado – conferma del capo della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 relativo alla competenza esclusiva degli Ingegneri in materia di opere viarie e stradali.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Facendo seguito alla precedente Circolare Prot.ab/1158/2020/ingve-U del 23 luglio 2020 avente ad oggetto “*Competenze professionali Ingegneri e Architetti – Sentenza TAR Lazio n. 170 del 25 maggio 2020*”, corre l’obbligo di comunicare l’esito finale della vicenda giudiziaria relativa all’individuazione dei professionisti abilitati a realizzare gli interventi in materia di viabilità e infrastrutture stradali, quando non siano strettamente connessi ad un fabbricato.

Trasmettiamo dunque in allegato la **sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 30 novembre 2020 n.7587**, che ha concluso la lunga disputa processuale iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel Comune di Supino, in Provincia di Frosinone.

Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento *ad opponendum* dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR Latina, circa la competenza esclusiva dell’Ingegnere sulle opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture stradali.

Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che riconosceva la competenza esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale non è stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Giudice.

In altre parole, la (più meditata e approfondita) decisione di merito ha superato quanto ipotizzato in sede cautelare – ovvero la possibilità, anche per gli Architetti, oltre che per gli Ingegneri, di essere competenti per il progetto in esame – determinando, a cascata e



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

logicamente, la “caduta” e la bocciatura della tesi secondo cui, sulle opere di urbanizzazione primaria all’interno dei centri abitati vi è, sic et simpliciter, la competenza concorrente dei professionisti Architetti.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che – nel periodo di tempo tra la sentenza di primo grado e l’appello – il Comune di Supino aveva provveduto spontaneamente ad aderire al vizio di incompetenza professionale evidenziato dal TAR, tramite il conferimento di un nuovo e apposito incarico tecnico, questa volta ad un Ingegnere, “volto a realizzare la sanatoria con efficacia *ex tunc* dell’originaria attività progettuale precedentemente affidata ad architetti”.

In sostanza, l’intervento di un provvedimento di sanatoria da parte del Comune – con la decisione di incaricare un Ingegnere in luogo di un Architetto per la parte progettuale - ha comportato “il superamento del provvedimento oggetto di impugnativa” e la cessazione dell’oggetto del contendere, per essersi il Comune uniformato a quanto richiesto dal TAR Latina, circa il vizio di incompetenza professionale in capo agli Architetti per la progettazione di una rotatoria stradale.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha rilevato il superamento del provvedimento comunale oggetto di impugnazione in primo grado – sostituito, come detto, da un nuovo atto conforme alle competenze professionali di Ingegneri e Architetti come definite per legge – e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso a suo tempo avanzato dal bar ristorante Eredi Bompiani, per contestare la realizzazione di una rotatoria stradale situata dinanzi al proprio locale commerciale.

Tale risultato è utile e soddisfacente per tutti i professionisti Ingegneri perché **la decisione finale del Giudice amministrativo di secondo grado ha indirettamente ma univocamente**, sotto il profilo tecnico-giuridico, **confermato il passaggio della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 che ha riconosciuto la competenza esclusiva dei professionisti Ingegneri medesimi sugli interventi di urbanizzazione primaria e dunque anche sul progetto di una rotatoria stradale.**

La sentenza n.7587/2020 del Consiglio di Stato ha infatti mantenuto il capo della pronuncia di primo grado che censurava il progetto di realizzazione di una rotatoria stradale in quanto affidato a due Architetti, non trattandosi di prestazione riconducibile alla nozione di “edilizia civile”, di cui al primo comma dell’art.52 del RD n.2537/1925. Nel



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

fare questo, ha superato e (di fatto e di diritto) “ribaltato” l’approccio alla base della ordinanza cautelare n. 4133/2020, che - in via provvisoria e a seguito di un esame sommario e “allo stato degli atti” - era andata verso un’altra direzione.

Rimane in conclusione fermo e impregiudicato il principio legislativo e giurisprudenziale secondo il quale **la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di competenza esclusiva degli Ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925** (Consiglio di Stato n.5012/2019; Consiglio di Stato n.6593/2018; Consiglio di Stato n.2938/2000; Consiglio di Stato n.416/1998; Consiglio di Stato n.92/1990; Consiglio di Stato n.1538/1984; ecc.).

Anche l’allegata sentenza n. 7587/2020 del Consiglio di Stato potrà pertanto, assieme alle altre (e ai già citati pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla determinazione 21/12/2000 n. 57 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, oggi ANAC), essere opportunamente richiamata e utilizzata, al fine di supportare ed efficacemente rafforzare le azioni a sostegno dei Professionisti Ingegneri.

Si invitano, pertanto, codeste Amministrazioni, per quanto di competenza, **in tema di progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche**, al rispetto delle disposizioni in materia, come sopra richiamate.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Segretario

Erio Calvelli

Il Presidente

Mariano Carraro

